

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 MAR. 1999

23 MAR. 1999

ADDI' **23 MAR. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Roario	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	GERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Mabba	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BOMADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	PEZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... GMISSIS

COSENTINO, CIOFFARELLI, MARRONI E META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1563

OGGETTO : L. 183/89 - Studi per il piano di bacino del Fiume Fiora - Erogaione fondi a Regione Toscana - cap. 51204 (Imp. 18441).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;
CONSIDERATA la legge 183/1989 sulla Difesa del Suolo ed in particolare l'art. 31
che, alla lettera b) impone alle Autorità di Bacino di individuare gli studi
preliminarmente indispensabili ai fini della redazione del Piano di Bacino;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n° 3736/1991 con la quale è stata approvata
l'intesa con la regione Toscana per costituire la Autorità di Bacino del Fiume Fiora e
disciplinarne il suo funzionamento;
CONSIDERATO che l'Autorità di Bacino del fiume Fiora, intende procedere al
conferimento dell'incarico per l'elaborazione di studi finalizzati al compimento della
fase propedeutica per la redazione del Piano di Bacino del Fiume Fiora;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario disporre l'accreditamento da parte
della Regione Lazio alla Regione Toscana delle somme, assegnate dal Ministero dei
Lavori Pubblici, destinate agli studi per la redazione del Piano di Bacino e
precisamente:

anno 1992	lire 10.000.000
anno 1993	lire 14.000.000
anno 1994	lire 10.000.000
anno 1995	lire 20.000.000
anno 1996	lire 10.000.000
anno 1997	lire 29.150.000
anno 1998	lire 23.320.000
lire	116.470.000

CONSIDERATO che detta somma si trova disponibile sul capitolo 51204 del Bilancio
della Regione Lazio per l'anno 1999;
VISTA la legge 127/1997;

all'unanimità

DELIBERA

1. è autorizzato sul capitolo 51204 del bilancio della Regione Lazio per l'anno 1999
l'impegno della spesa di lire 116.470.000 per affidare, alla Regione Toscana -
Autorità di Bacino del fiume Fiora, l'incarico per l'elaborazione di studi e per la
fornitura di servizi finalizzati al compimento della fase propedeutica per la redazione
del piano di bacino del Fiume Fiora;
 2. è autorizzata altresì la liquidazione ed il pagamento a favore della Tesoreria della
Regione Toscana - con la causale "Erogazione fondi destinati agli studi per la
redazione del Piano di Bacino Interregionale Fiume Fiora", della somma di lire
116.470.000.
- Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/1997.

IL PRESIDENTE: F.lli PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.lli Dott. Saverio GUCCIONE

3 APR. 1999

06 APR. 1999

Giunta Regionale del Lazio

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DEL 18 MAGGIO 1991

Addì diciotto maggio millenovecentonovantuno, alle ore 10.20, nella sede della Regione Lazio in Roma, via C. Colombo, 212, si è riunita la Giunta Regionale, così composta:

GIGLI RODOLFO	Presidente	PALIOTTA GIUSEPPE	Assessore
PROIETTI CARLO	V. Presidente	PASETTO GIORGIO	»
BERNARDI ENZO	Assessore	REDLER ADRIANO	»
CERCHIA FRANCESCO	»	SALATTO POTITO	»
CUTOLO TEODORO	»	TROJA GIACOMO	»
LUCARI ARNALDO	»	TUFFI PAOLO	»

Assiste il Segretario Dott. Saverio Guccione.
(Omissis)

Assenti: Tutti presenti.

DELIBERAZIONE N. 3736

Legge 18/5/1989 n. 183. Bacino Interregionale del Fiora: approvazione della intesa con la regione Toscana per la costituzione dell'Autorità di bacino del Fiora.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Informatica;

PREMESSO:

- che in data 9/6/1989 è entrata in vigore la Legge 18/5/1989 n. 183 recante «norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;
- che la Legge ha contenuti e finalità generali innovativi e caratteristiche e funzioni di Legge quadro di principio e di riforma economico-sociale e quindi di indirizzo e vincolo per le Regioni a Statuto Speciale e Ordinario;
- che in particolare viene introdotto un concetto nuovo di difesa del suolo unificante vari settori, amministrativi e tecnico-operativi finora separati quali:
 - la difesa idraulica comprensiva degli interventi idraulici nei corsi d'acqua per la loro sistemazione e regolazione, essenzialmente disciplinata dal T.U. sulle opere idrauliche 25/7/1904 n. 523;
 - la difesa degli abitati contro frane, erosioni, valanghe e altri fenomeni di dissesto, essenzialmente disciplinata dalla Legge 9/6/1908 n. 445;
 - la forestazione, comprensiva degli interventi idraulico-forestali e di forestazione e il vincolo idrogeologico, essenzialmente disciplinati dal R.D. 30/12/1923 n. 3267;
 - la bonifica integrale e montana, essenzialmente disciplinata, rispettivamente, dal R.D. 13/2/33 n. 215 e dalla Legge del 25/7/52 n. 991;
 - la difesa della costa, e più precisamente degli abitati costieri e dei comprensori agricoli litoranei, essenzialmente disciplinati, rispettivamente, dalla Legge 14/7/1907 n. 542 e dalle leggi sulla bonifica;
 - la subsidenza;

per copia conforme
all'originale



- il risanamento delle acque superficiali e sotterranee, essenzialmente disciplinato dalla Legge 319/76 «Merli»;

- la razionale utilizzazione delle acque superficiali e profonde con un'efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica essenzialmente disciplinata dal T.U. 11/12/1933 n. 1775;

- la protezione ambientale relativa al «recupero naturalistico, botanico e faunistico», alle «zone umide» e «la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette», anche in relazione alla valutazione preventiva del rapporto costi benefici e dell'impatto ambientale;

- i servizi di polizia idraulica, di polizia delle acque, di navigazione interna, di piena, di pronto intervento idraulico e di gestione degli impianti;

- la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore (acquedotti, fognature, depurazione);

- la disciplina delle attività estrattive, relative alle escavazioni di materiali dai laghi, fiumi e spiagge e dai terreni privati, ai fini della prevenzione dei dissesti del territorio, dei corsi d'acqua, delle coste;

- che in questo ampio spettro di settori inclusi nella difesa del suolo, la Legge n. 183/89 disciplina:

- l'attività conoscitiva (cartografia tematica, valutazione dell'impatto ambientale, sistema informativo, etc.);

- l'attività pianificatoria (i piani di bacino);

- l'attività programmatrice (programmi triennali d'intervento, schemi previsionali e programmatici);

- l'attività attuativa (la realizzazione e la gestione delle opere e degli interventi);

- che la stessa Legge n. 183/89 trasferisce o delega alle Regioni ulteriori competenze in materia di difesa del suolo, e disciplina la partecipazione delle Regioni a innovative istituzioni di coordinamento, quali le autorità di bacino per i fiumi di rilievo nazionale ed interregionale;

- che l'ambito della difesa del suolo definito dalla Legge n. 183/89 va quindi ben oltre il settore tradizionale dei lavori pubblici e delle opere idrauliche. Essa comprende infatti anche i settori della bonifica e della forestazione che tradizionalmente fanno parte del settore agricoltura, nonché interventi generalmente inquadrati nel settore ambiente come il risanamento delle acque, i parchi, la riqualificazione ambientale, la tutela delle zone umide, etc;

- che tale Legge rappresenta una sostanziale riforma di carattere istituzionale, amministrativo e procedurale modificatrice del quadro delle competenze fra Stato e Regioni; profondamente innovatrice degli assetti organizzativi e amministrativi statali e regionali che andranno, conseguentemente, rimodellati sulla base di atti normativi specifici;

VISTO:

- l'art. 15 della Legge n. 183/89, ed in particolare:

- il comma 1, che individua il bacino idrografico del fiume Fiora tra i bacini di rilievo interregionale;

- il comma secondo, che nei bacini di rilievo interregionale prevede l'adozione di specifiche intese tra le Regioni territorialmente competenti ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite (relative alle opere idrauliche) e delegate (relative alle risorse idriche);

- il comma terzo, che precisa che l'intesa interregionale deve definire:

a) la formazione del Comitato Istituzionale di Bacino e del relativo Comitato Tecnico;

b) il Piano di bacino;

c) la programmazione degli interventi;

d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative;

- che le Amministrazioni Regionali di Lazio e Toscana, concordano sulle necessità di conseguire con sollecitudine l'intesa in oggetto;

per copia conforme
all'originale



CONSIDERATO:

- che le due Amministrazioni Regionali, al fine di conseguire la certezza di definizione dell'ambito territoriale in cui eserciterà le proprie funzioni la presente intesa interregionale istitutiva delle Autorità di Bacino del Fiora ritengono opportuno delimitare provvisoriamente il bacino idrografico del fiume Fiora come da cartografia costituente l'allegato A alla intesa interregionale. Tale delimitazione ha valore di proposta ai fini dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 4 della Legge 18/5/1989, n. 183;

- che le due Amministrazioni Regionali ritengono opportuno definire gli organi e le funzioni dell'Autorità di bacino del Fiora in analogia a quanto stabilito dalla Legge 18/5/1989, n. 183 per le Autorità di bacino di rilievo nazionale, al fine di individuare un momento unificato e coordinato di governo, tramite la riunificazione, il coordinamento e le cooperazioni delle attualmente frammentarie competenze settoriali;

- che le due Amministrazioni regionali ritengono opportuno chiamare a far parte nel Comitato Istituzionale, e conseguentemente del Comitato Tecnico, dell'Autorità di bacino Fiora le Amministrazioni provinciali di Viterbo e Grosseto.

Ciò in considerazione del fatto che le Province svolgono, a titolo proprio o delegato, importanti funzioni inscindibilmente connesse con i contenuti propri della pianificazione e gestione del bacino idrografico, così come definiti dalla Legge n. 183/89, ed in generale svolgono funzioni di programmazione economica e territoriale di area vasta che risultano indispensabili ai fini della elaborazione e gestione dei Piani e programmi di Bacino;

- che le due Amministrazioni regionali ritengono opportuno, a partire dall'individuazione del piano di bacino come unità minima di pianificazione e programmazione, in armonia con i principi dettati dalla Legge n. 183/89, esplicitare e funzionalizzare il rapporto tra il Piano di Bacino e l'insieme degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, stabilendo che il Piano di Bacino, per la parte di rispettiva competenza territoriale, ha valore di piano territoriale regionale di settore provvedendo, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, all'adeguamento dei piani territoriali e dei programmi regionali come previsto dall'art. 17, comma 4 della Legge 183;

- che le due Amministrazioni regionali ritengono, infine opportuno definire le modalità di funzionamento dell'Autorità di Bacino del ~~Tronto~~^{Fiora} e le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative;

- che in base al DPCM 1/3/1991 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 24/4/91 occorre definire le intese interregionali entro il 24/5/1991;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare l'unita proposta d'intesa interregionale:

«Costituzione dell'Autorità di Bacino del Fiora» composta di n. 12 articoli della presente deliberazione;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della Legge 10/2/1953 n. 62.

(Omissis)

IL SEGRETARIO

F.to: Dott. Saverio Guccione

IL PRESIDENTE

F.to: Rodolfo Gigli

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

INTESA INTERREGIONALE PER LA
 COSTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIORA

Art. 1

(Oggetto e finalità)

- 1 - In attesa dei necessari atti normativi, è istituita l'Autorità di Bacino del Fiora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 2 - L'Autorità di Bacino del Fiora opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo del bacino idrografico, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti il bacino idrografico del fiume Fiora, aventi per finalità:
 - a) la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica;
 - b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
 - c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
 - d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento, alle zone d'interesse naturale, forestale e paesaggistico, ed alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e qualificazione ambientale.
- 3 - Nel perseguimento delle predette finalità l'Autorità di Bacino del Fiora ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli Enti Locali territoriali e gli altri Enti Pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.


Art. 2

(Delimitazione del bacino idrografico del fiume Fiora)

- 1 - Il bacino idrografico del fiume Fiora è delimitato provvisoriamente nella cartografia costituente l'Allegato A alla presente intesa interregionale.
- 2 - Tale delimitazione ha valore di proposta ai fini dell'emanazione del D.P.C.M. relativo alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 4 della legge 18 maggio, n. 183.

5

per copia contr. 11
 all'originale



Art. 3

(Organi dell'Autorità di Bacino del Fiora)

1 - Ai sensi del comma dell'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono organi dell'Autorità di Bacino del Fiora:

- a) il Comitato Istituzionale;
- b) il Comitato Tecnico.

Art. 4

(Comitato Istituzionale)

1 - Il Comitato Istituzionale ha la seguente composizione:

- a) il Presidente della Regione Lazio, o l'Assessore regionale da lui delegato;
- b) il Presidente della Regione Toscana, o l'Assessore regionale da lui delegato;
- c) i Presidenti delle Province di Grosseto e Viterbo, o gli Assessori da essi delegati.

2 - La funzione di presidente del Comitato Istituzionale, quale rappresentante dell'Autorità di Bacino, viene attribuita a rotazione ai Presidenti delle Regioni Lazio e Toscana per la durata di 3 anni ciascuno iniziando dal Lazio.

Art. 5

(Compiti del Comitato Istituzionale)

1.- In relazione alle finalità di cui all'art. 1, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiora ha i seguenti compiti:

- a) definizione di criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del piano di bacino, in conformità agli indirizzi di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- b) adozione del Piano di Bacino;
- c) adozione dei programmi d'intervento, attuativi del piano di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e di ogni altro programma di intervento demandato alla Autorità di Bacino del Fiora da disposizioni statali, regionali e comunitarie;
- d) concertazione di normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, nonché di incentivi e disincentivi nei settori inerenti alle finalità di cui all'art. 1;
- e) predisposizione di indirizzi direttivi e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;

f) controllo sulla attuazione del piano di bacino, dei relativi programmi di intervento nonché degli indirizzi e direttive di cui alla precedente lettera e);

g) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso ai sensi e per gli effetti della lettera l) del primo comma dell'art. 10 della legge 10 maggio 1989, n. 183;

h) nomina del Comitato Tecnico ai sensi del successivo art. 6; nomina del segretario ai sensi del successivo art. 6. istituzione della Segreteria tecnico-operativa ai sensi del successivo art. 9.

2 - Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume può promuovere accordi di programma con Enti Pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1.

Art. 6

(Comitato Tecnico)

1 - Il Comitato Tecnico ha la seguente composizione:

a) numero 3 esperti designati dalla Giunta Regionale del Lazio, tra i funzionari degli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale;

b) numero 3 esperti designati dalla Giunta Regionale della Toscana, tra i funzionari degli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale;

c) numero 3 esperti designati tra i propri funzionari rispettivamente dei Ministri dell'Ambiente, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Foreste, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 10 maggio 1989, n. 183;

2 - Il Comitato Tecnico può essere integrato, con atto del Comitato Istituzionale, da altri esperti di elevato livello scientifico fino ad un numero massimo di 4 membri.

3 - Il Comitato Tecnico è nominato, con atto del Comitato Istituzionale, sulla base delle designazioni pervenutegli.

Art. 7

(Compiti del Comitato Tecnico)

1 - Il Comitato Tecnico costituisce il supporto tecnico del Comitato Istituzionale, ed in particolare svolge i seguenti compiti:

a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, cui formula proposte;

b) cura l'elaborazione del piano di bacino e di relativi programmi di



intervento;

- d) cura l'attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale.

Art. 8
(Segretario)

- 1 - Il segretario:
 - a) presiede il Comitato Tecnico;
 - b) dirige la Segreteria tecnico-operativa;
 - c) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato Istituzionale;
 - d) cura i rapporti, con gli Enti pubblici e di diritto pubblico.
- 2 - Il segretario è nominato dal Comitato Istituzionale tra i membri del Comitato Tecnico.
- 3 - La carica di segretario ha durata triennale.

Art. 9
(Segreteria tecnico-operativa)

- 1 - La Segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti degli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale.
- 2 - La Segreteria tecnico-operativa è istituita, con atto del Comitato Istituzionale, che, contestualmente, ne definisce l'organico e il funzionamento.
- 3 - La Segreteria tecnico-operativa provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di Bacino ed ai relativi atti.

Art. 10
(Piano di Bacino)

- Il Piano di Bacino, ai sensi del primo comma dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 103, ha valore, per la parte di rispettiva competenza territoriale, di piano territoriale di settore.
- Il Piano di Bacino costituisce il quadro di riferimento per l'attuazione degli interventi nonché il parametro a cui devono riferirsi tutti i provvedimenti autorizzatori o concernenti gli interventi comunque riguardanti il corso d'acqua ed il relativo bacino a norma delle vigenti disposizioni di legge, di competenza degli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume.

- 3 - Il Piano di Bacino ha i contenuti previsti dal terzo comma dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 4 - Il Piano di Bacino può inoltre dettare prescrizioni concretantesi in vincoli ed obblighi di fare.
- 5 - Il Piano di Bacino ha l'efficacia e produce gli effetti di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 6 - Per l'elaborazione e l'adozione dei Piani di Bacino si applicano le disposizioni di cui ai commi dal primo al decimo dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 7 - Ai sensi del secondo comma dell'art. 19 della legge 18 maggio 1989 n. 183, i Consigli Regionali di Toscana e Lazio, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il Piano di Bacino.
- 8 - Il Piano di Bacino approvato è pubblicato sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Lazio e Toscana.

Art. 11

(Programmi d'intervento)

- 1 - Il Piano di Bacino è attuato attraverso programmi triennali d'intervento, ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 2 - Il programma di intervento specifica le azioni e gli interventi prioritari attuativi del Piano di Bacino, ed i relativi finanziamenti, fermo restando la riserva del 15% degli stanziamenti per gli interventi previsti dal secondo comma dell'art. 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 3 - Il programma di intervento è predisposto dal Comitato Istituzionale.
- 4 - Il programma di intervento è approvato d'intesa dai Consigli Regionali del Lazio e della Toscana.
- 5 - Ai programmi degli interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 21 nonché ai commi quarto e quinto dell'art. 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 6 - Lo schema previsionale e programmatico, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, relativo al bacino idrografico del Fiora è predisposto dal Comitato Istituzionale ed è approvato, d'intesa dai Consigli Regionali del Lazio e della Toscana.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

- 7 - Ogni altro programma d'intervento demandato alla Autorità di Bacino del Fiore da disposizioni statali, regionali o comunitarie è predisposto dal Comitato Istituzionale ed è approvato d'intesa dai Consigli Regionali del Lazio e della Toscana.

Art. 12

(Disposizioni finali)

- 1 - Nel bacino idrografico del fiume Fiore resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare per quanto attiene alle funzioni amministrative ed alla realizzazione degli interventi.
- 2 - Al fine di consentire il necessario coordinamento e razionalizzazione delle competenze amministrative, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiore, fino all'approvazione del piano di bacino, esprime un parere sugli atti di rilievo di competenza degli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale.
- 3 - In attesa degli atti normativi necessari a costituire le strutture tecnico-amministrative atte a conseguire un unitario governo del bacino idrografico del Fiore, l'Autorità di Bacino assicura il coordinamento tra le strutture tecniche degli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale nonché delle Amministrazioni statali interessate.
- 4 - L'Autorità di Bacino del Fiore ha sede provvisoriamente a Viterbo e a Grosseto; entro un anno dalla presente intesa le Regioni Lazio e Toscana si impegnano a individuare la sede definitiva.
- 5 - La Regione a cui è attribuita la presidenza individua la sede temporanea per le riunioni del Comitato Istituzionale e del Comitato Tecnico.
- 6 - La Regione Lazio e la Regione Toscana provvedono alla dotazione dei beni immobili e mobili necessari al funzionamento dell'Autorità di Bacino del Fiore.

per copia
all'originale

